



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 784

**OGGETTO: UFFICIO SISMA - UFFICIO S.U.E. RICHIESTA CERTIFICATO AGIBILITA' -
SANZIONI**

(Pro. N. 2007/772)

L'anno duemilasette addì uno del mese di Giugno, alle ore 13:05 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
CONFORTI LUCIANO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO
VALIANTE GIANFRANCO

A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE MAIO DOMENICO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
AVOSSA EVA

LA GIUNTA

Premesso che:

- a seguito delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione della Repubblica, la Regione Campania approvava la legge n.20 del 3 Dicembre 2003, avente ad oggetto "semplificazione dell'azione amministrativa nei Comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del Novembre 1980 e del Febbraio 1981";
- lo speciale Comitato istituito con delibera di Giunta Regionale n.488 del 14.03.2001 con lo scopo di presiedere al monitoraggio ed al coordinamento di tutte le attività connesse all'opera di ricostruzione, nella seduta del 20.04.2004, proponeva e sollecitava l'ufficio della Giunta Regionale ad intervenire sui Comuni terremotati per invitarli alla scrupolosa osservanza delle leggi regionali in vigore, al fine di conseguire con efficacia il corretto obiettivo di accelerare il completamento dell'opera di ricostruzione;
- il Comitato, in particolare, riteneva opportuno richiamare l'attenzione degli Enti interessati sulla problematica inerente alla definizione - saldo finale del contributo e **rilascio del certificato d'agibilità** - delle procedure ancora in itinere;
- pertanto, la Giunta Regionale Campania emetteva la circolare prot.2004.0435888 del 26.05.04 nella quale, tra l'altro, si stabiliva che "...con la liquidazione del saldo finale deve ritenersi concluso l'iter amministrativo, relativamente al finanziamento accordato, della pratica di ricostruzione/riparazione. **L'iter della pratica edilizia si concluderà successivamente con la richiesta (e rilascio) del certificato d'agibilità, mediante la presentazione della documentazione tecnico - amministrativa di cui agli articoli 24 e 25 del DPR 380/01...**"
- l'ufficio sisma si adeguava a quanto stabilito nella L.R. n.20/03 e s.m.i. e nella circolare della Giunta Campania, sollecitando gli interessati intestatari delle autorizzazioni/concessioni rilasciate ai sensi della L.219/81 e 32/92 e s.m.i., a definire correttamente le procedure in corso;

Letti i rapporti dell'Ufficio Sisma in merito all'andamento del lavoro svolto nei quali è stato evidenziato come, in molti casi, si è pervenuti alla conclusione dell'iter amministrativo della pratica con la liquidazione della rata di saldo, ma non è stato possibile definire la procedura edilizia ed archiviare definitivamente il relativo fascicolo a causa della mancata richiesta, da parte degli interessati, del certificato d'agibilità, sebbene gli stessi siano stati più volte sollecitati e diffidati a adempiere, pena le sanzioni previste;

Considerato che:

- spetta all'interessato l'onere di attivarsi presso la pubblica amministrazione per ottenere tempestivamente i certificati d'agibilità, indispensabili sia per accertare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità degli impianti dell'immobile, sia ai fini di un eventuale compravendita, poiché il suddetto certificato costituisce un requisito sostanziale della cosa da trasferirsi;
- molti soggetti responsabili della richiesta del certificato d'agibilità, necessario tassativamente in tutti i casi previsti dall'art.24 del D.P.R.380/01, sebbene ripetutamente sollecitati, non hanno fatto istanza, nel termine previsto di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, del suddetto certificato;
- alla domanda per il rilascio del certificato deve essere allegata, tra l'altro, copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto, necessaria al fine dell'aggiornamento del valore catastale degli immobili che, essendo stati oggetto d'interventi edilizi, sono ormai contraddistinti da una situazione di fatto difforme a quella presente in atti. La mancata presentazione dei nuovi accatastamenti consente, in molti casi, soprattutto nel Centro Storico, di mantenere la categoria catastale A5 - alloggio ultrapopolare- o A 4 - alloggio popolare, laddove, a seguito dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione edilizia, realizzati oltretutto con finanziamenti statali, si sono concretate tutte le condizioni per un corretto inquadramento nella categoria A2 - civili abitazioni;

Dato atto che la normativa sismica vigente ha separato i due momenti procedurali quindi gli interessati, incassato il saldo, non ritengono opportuno adeguarsi alla normativa di cui al DPR 380/01 che comporta la presentazione obbligatoria dei nuovi accatastamenti, di certificazioni e dichiarazioni sulla salubrità degli ambienti e conformità degli impianti alle leggi in vigore;

Atteso che la novella legislativa contenuta nel comma 3 art.24 del DPR n.380/01 stabilisce che la mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 €.;

Ritenuto obiettivo primario di quest'Ente definire, a ventisei anni dall'evento sismico, le procedure ancora in corso ed applicare, ai soggetti inadempienti, le misure previste dalla normativa vigente, fissando nel limite massimo l'ammontare dell'ammenda a comminarsi, dando così mandato all'ufficio sisma di concretare quanto più volte minacciato circa le ammende da applicarsi in caso d'inadempienza al dettato della legge vigente in materia;


Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Trasformazioni Edilizie in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

DELIBERA

- 1) Prendere atto:
 - di quanto esposto in premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente, nonché del contenuto della L.R. 20/03 e s.m.i., della circolare esplicativa della Giunta Regionale Campania prot.2004.0435888 del 26.05.04 e degli artt. 24 e 25 del DPR n.380/01 e succ.;
 - dell'espletamento delle procedure che l'ufficio sisma sta portando a termine e della necessità di intervenire con proprio atto, prevedendo per i soggetti inadempienti, al fine del rilascio del certificato d'agibilità, le ammende di cui al comma 3 dell'art.24 del succitato DPR 380/01, per garantire la corretta definizione dell'iter delle pratiche edilizie sismiche ancora in corso e la loro definitiva archiviazione;
- 2) per effetto di quanto al punto 1) del presente deliberato stabilire che l'ammenda a comminarsi ad ogni singolo proprietario inadempiente, in caso di mancata o ritardata presentazione della domanda del certificato d'agibilità, sia di €.464,00;
- 3) Estendere l'attivazione della procedura sanzionatoria di cui al presente deliberato anche all'Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia del Servizio Trasformazioni Edilizie;
- 4) dare mandato all'Ufficio Sisma ed al SUE per la trasmissione dell'elenco dei soggetti inadempienti all'Ufficio Sanzioni Urbanistico/Edilizie del Settore Urbanistica al fine di comminare l'ammenda il cui ammontare è stato stabilito al punto 2) del presente deliberato;
- 5) Mandare il presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
- 6) Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Si attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO



Visto e
confermato
IL DIRIGENTE



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art.96 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

IL SEGRETARIO GENERALE

